



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 109

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 20 maggio 2022, n. 51 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 68 del 23.3.2022 si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 20-5-2022 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse **così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 2 (Bonus carburante ai dipendenti)

L'articolo 2, stabilisce che i datori di lavoro privati possono cedere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito. In particolare, l'articolo 2, comma 1, riconosce a tutti i datori di lavoro privati la possibilità di assegnare a qualsiasi titolo ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro. La norma stabilisce che per l'anno 2022, l'importo del valore dei buoni sopra descritti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 12-quinquies (Norma in materia di somministrazione di lavoro)

L'articolo 12-quinquies differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa - nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro - alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. In base alla disposizione transitoria qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Articolo 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini)

L'articolo 34, dispone che dal 22 marzo (data di entrata in vigore del decreto) e

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394, oltre che alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206 del 2007 i professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 possano richiedere l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. Tale esercizio riguarda una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea (comma 1, primo periodo). Preliminarmente, in Italia l'esercizio della professione medica - e sanitaria più in generale – è praticabile esclusivamente a seguito di abilitazione alla professione stessa, in considerazione della particolare importanza del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo; ne consegue pertanto che tale esercizio è consentito solo attraverso l'iscrizione di Albi professionali, secondo procedure stabilite dalla legge. La deroga al dispositivo dell'articolo 49 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero), il quale disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e quindi la possibilità per i cittadini stranieri non residenti di esercitare in Italia come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti (nella fattispecie sanitarie), è di ottenere tale riconoscimento anche in assenza di un titolo abilitante all'esercizio della professione; al riguardo, il successivo articolo 50 del medesimo T.U. specifica quali disposizioni si applicano in particolare agli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all'estero deve risultare negli appositi elenchi di cittadini stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio. Tali elenchi sono tenuti presso il Ministero della salute e vengono aggiornati annualmente. Lo stesso articolo 50 prescrive come presupposti all'iscrizione, oltre che la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia in base alle modalità stabilite dal Ministero della salute: verifica preventiva all'iscrizione che è affidata, oltre che al medesimo Ministero, agli ordini e ai collegi professionali, con oneri a carico dei soggetti interessati. La finalità della norma è agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto e disporre per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario. **Poiché in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo professionale, la norma in esame si rende necessaria al fine della verifica dell'effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate. Si sottolinea che i predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati. Il citato Passaporto è uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, anche in caso di documentazione mancante o insufficiente.** Consente l'ammissione ad ulteriori studi nei Paesi di arrivo ed accoglienza, agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative ed il livello linguistico. **Ai cittadini ucraini, che comunque devono risultare residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, viene pertanto consentito l'esercizio temporaneo, presso strutture sanitarie o**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

sociosanitarie pubbliche o private, di una professione sanitaria o la professione di operatore sociosanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata in particolare dalla direttiva 2005/36/CE. Si ricorda che l'articolo 13 del DL.18/2020, già prorogato fino al 31 dicembre 2022, ha derogato alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all'emergenza COVID-19. Tale disposizione prevede, però, la presentazione dell'istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, caso non applicabile ai cittadini ucraini, dal momento che è assente l'albo professionale indicato. Conseguentemente la disposizione in esame si aggiunge a quanto già previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali in relazione all'emergenza sanitaria, prevedendo che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. **L'ultimo periodo del comma 1, prevede che le strutture sanitarie comunichino alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio avviene il reclutamento, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati in base alla norma in esame, anche al fine di consentirne la rilevazione.** La nuova disposizione, specifica che la struttura di riferimento che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui al comma 1-bis. Inoltre, **alle Regioni e le Province autonome è attribuito il compito di curare la conservazione della documentazione ricevuta e di istituire un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. Quest'ultimo elenco deve essere successivamente trasmesso ai relativi Ordini professionali, compito che non verrebbe più affidato alle strutture sanitarie, come nella formulazione originaria della norma.** Viene inoltre introdotta la clausola di salvaguardia degli oneri finanziari prevedendo che le amministrazioni interessate debbano provvedere alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **È stato quindi introdotto il comma 1-bis che dispone, ai fini di cui al precedente comma 1, che i professionisti interessati depositino presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, aggiungendo l'obbligo che tale documentazione sia munita di traduzione asseverata presso il tribunale.**

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 1
MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582